

CAPITOLATO D'ONERI

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO DI BUONI PASTO PER IL
PERSONALE DIPENDENTE DI ZETEMA PROGETTO CULTURA**

CIG 517721769E

ART. 1**OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente appalto ha per oggetto il servizio sostitutivo di mensa in favore dei dipendenti di Zètema Progetto Cultura Srl, mediante erogazione di buoni pasto cartacei del valore facciale (IVA inclusa) di Euro 7,00 (sette/00), da utilizzarsi in esercizi convenzionati con la Ditta Appaltatrice, comprensivo dei servizi connessi di stampa, imballo, trasporto e consegna presso la sede di Zètema.

ART. 2**DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto decorre, presumibilmente, dal 1° settembre 2013 e durerà fino al 31 dicembre 2014, salva la facoltà di Zètema, previa comunicazione da inviare all'Appaltatore prima della scadenza del termine pattuito, di rinnovare il servizio per un periodo massimo di ulteriori 2 (due) anni, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b), D. Lgs. n. 163/2006.

Il termine di inizio dell'appalto è posto a favore della Società appaltante e, pertanto, eventuali slittamenti dello stesso non dipendenti dall'Appaltatore non comporteranno per quest'ultimo alcun diritto di risarcimento o di indennizzo.

ART. 3**VALORE NOMINALE DEL BUONO PASTO**

Il valore facciale unitario spendibile del buono pasto dovrà essere pari ad € 7.00 (sette/00) IVA inclusa.

ART. 4**LUOGO E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

La fornitura dei buoni pasto dovrà essere effettuata mensilmente con le seguenti modalità:

- Zètema ordinerà, con cadenza mensile, la quantità di buoni pasto secondo le proprie esigenze;
- La consegna dei buoni pasto ordinati dovrà avvenire a cura e spese dell'Appaltatore presso la sede degli uffici di Zètema, salvo diverse disposizioni, siti in via Attilio Benigni, 59 – 00156 Roma, a mezzo corriere, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di ordine da parte di Zètema;

- Le spese relative alla stampa, all'imballo, al trasporto ed alla consegna sono a carico della Ditta Appaltatrice in quanto comprese nel prezzo offerto in sede di gara.

ART. 5 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve eseguire a perfetta regola d'arte le attività oggetto del presente appalto, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nel presente Capitolato d'Oneri, nonché delle condizioni economiche offerte in sede di gara.

L'Appaltatore deve **nominare un Referente dell'Appalto** e comunicarne il relativo nominativo, numero di cellulare e indirizzo e-mail al Responsabile dell'Appalto indicato da Zetema.

L'Appaltatore, in particolare, dovrà:

- essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze richieste dalla normativa vigente in materia per l'esecuzione delle attività appaltate e mantenerle per tutta la durata dell'appalto;
- adeguarsi a tutte le prescrizioni vigenti contenute nell'art. 285 del D.P.R. n. 207/2010, che si intendono recepite nel presente Capitolato;
- assicurare la consegna dei buoni pasto nei modi e nei tempi descritti dal presente Capitolato;
- garantire che, a fronte della presentazione dei buoni pasto, i dipendenti consumatori ricevano dagli esercizi convenzionati le relative prestazioni concordate;
- fornire a richiesta della Stazione Appaltante l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati;
- garantire che i locali e/o gli esercizi convenzionati siano tutti provvisti delle prescritte autorizzazioni di legge vigenti in materia e, in particolare, oltre a quelle in materia igienico-sanitaria, anche con quelle in materia di commercio, lavoro, assicurazioni sociali e fiscali;
- rimborsare i buoni pasto non utilizzati o provvedere alla loro sostituzione (ai sensi del successivo Art. 8).

ART. 6 REQUISITI E MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BUONI PASTO

Il servizio è attuato mediante fornitura di buoni pasto del valore facciale di € 7.00 IVA

inclusa.

In particolare i buoni pasto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 285, D.P.R. 207/2010:

- a) consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto stesso;
- b) costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- c) sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
- d) non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;
- e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

I buoni pasto devono essere raccolti in carnet numerati progressivamente e fascicolati.

Ciascun buono pasto dovrà inoltre riportare:

- a) la ragione sociale della Stazione Appaltante (Zetema Progetto Cultura Srl);
- b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
- d) il termine temporale di utilizzo, non inferiore a 12 mesi dalla data di emissione, nonché il termine ultimo per l'eventuale rimborso non inferiore a mesi 6 dalla data di scadenza;
- e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- f) la dicitura «Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore».

I buoni pasto devono essere di formato tascabile e fascicolati in carnet nominativi contenenti, ciascuno di essi, il numero di buoni richiesto per ogni dipendente.

La Ditta Appaltatrice è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di rintracciabilità del buono pasto.

ART. 7

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà garantire il servizio attraverso una rete di esercizi convenzionati

aventi i requisiti previsti all'art. 285 comma 3 del D.P.R. 207/2010, dietro presentazione ai medesimi di appositi buoni pasto forniti dalla stessa Ditta Appaltatrice.

L'Appaltatore, per tutta la durata del contratto, è tenuto ad assicurare la presenza nella città di Roma di un numero adeguato di esercizi convenzionati, comunque non inferiore al numero minimo di n. 1.000 esercizi, e dovrà altresì garantire almeno 3 convenzioni in via Attilio Benigni e/o viale Kant, nei pressi degli Uffici della società appaltante.

La Ditta Appaltatrice, a tal fine, fornirà alla società Appaltante dopo l'aggiudicazione l'elencazione degli esercizi convenzionati nella città di Roma.

L'Appaltatore avrà l'obbligo, in corso di rapporto, di apportare modifiche o sostituzioni degli esercizi convenzionati su richiesta della Società appaltante, secondo le eventuali specifiche necessità dei dipendenti, salvo che ciò sia impedito da cause di forza maggiore.

L'Appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione a Zètema di ogni variazione riguardante gli esercizi convenzionati, ivi compresa l'eventuale risoluzione del rapporto di convenzione con taluni esercizi, onde consentire una puntuale informazione ai dipendenti interessati.

Qualora in conseguenza della risoluzione del rapporto di convenzione o per altra causa (ad es. cessazione dell'attività dell'esercizio convenzionato) il numero di esercizi scenda al di sotto del numero minimo prescritto, pari a n. 1.000 esercizi, l'Appaltatore dovrà provvedere, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla suddetta risoluzione, a ripristinare il numero minimo con altrettanti esercizi aventi gli stessi requisiti richiesti dal presente Capitolato, pena l'applicazione delle penali previste al successivo Art. 12.

ART. 8 BUONI PASTO NON UTILIZZATI

L'impresa aggiudicataria dovrà sostituire o rimborsare, secondo le indicazioni fornite da Zètema, i buoni pasto scaduti e/o non utilizzati senza alcun aggravio di costi.

La Ditta Appaltatrice è tenuta a rimborsare il prezzo dei buoni pasto entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta ricezione della richiesta. In tal caso la medesima Ditta procederà all'emissione di una nota di credito il cui importo verrà detratto dal pagamento relativo alla prima fattura utile.

Qualora non sia prevista una successiva fattura utile, la Ditta Appaltatrice, in alternativa alla nota di credito, effettuerà un rimborso entro 30 giorni dalla ricezione dei buoni pasto medesimi.

La Stazione Appaltante, in alternativa, potrà richiedere la sostituzione dei buoni pasto scaduti e/o non utilizzati con buoni pasto di nuova emissione entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta ricezione della richiesta.

ART. 9 ESERCIZI CONVENZIONATI

Il servizio sostitutivo di mensa viene reso a mezzo di buoni pasto da utilizzarsi presso gli esercizi commerciali e gli imprenditori convenzionati con la Ditta Appaltatrice, che svolgono le seguenti attività ai sensi dell'art. 285 comma 3 del D.P.R. 207/2010:

- a) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
- b) cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Tutti gli esercizi convenzionati devono essere in possesso delle autorizzazioni prescritte dalle leggi statali e regionali per la vendita e la somministrazione di cibi e prodotti alimentari. Resta fermo il possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio.

ART. 10 RESPONSABILITÀ

L'Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti di Zetema e dei terzi.

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a garantire e manlevare Zètema da ogni controversia, responsabilità ed eventuali conseguenti oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore stesso e i pubblici esercizi convenzionati, nonché da ogni eventuale contestazione o pretesa o azione risarcitoria avanzata da terzi.

ART. 11

SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti e secondo le modalità previste nell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 12

INADEMPIMENTI E PENALI

Le attività oggetto di affidamento devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato e nell'offerta presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara, nonché nel contratto stipulato tra le parti.

In considerazione di quanto sopra, Zètema, nei casi sotto riportati e previa comunicazione scritta, può applicare una penale come di seguito indicato:

- a) una penale pari a € 300,00 per ogni giorno di ritardo, successivo ai 5 giorni lavorativi dalla data dell'ordine, per la consegna dei buoni pasto, come richiesto all'art. 4 del presente Capitolato;
- b) una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo, successivo al termine di 15 giorni naturali e consecutivi, per mancato ripristino del numero minimo di esercizi commerciali convenzionati come richiesto all'art. 7 del presente Capitolato, salvo che ciò non dipenda da forza maggiore;
- c) una penale pari a € 100,00 per ogni giorno lavorativo di irreperibilità del Referente dell'Appalto nominato dall'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 5 del presente Capitolato;
- d) una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini i previsti all'art. 8 del presente Capitolato per il rimborso o per la sostituzione del buono pasto.

Gli eventuali inadempimenti che possono dar luogo all'applicazione delle penali saranno contestati da Zètema all'Appaltatore mediante e-mail e/o fax. In tal caso, l'Appaltatore dovrà comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni a Zètema nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio di

Zètema ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Società appaltante potrà applicare all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e per tutta la durata dello stesso.

Zètema per la riscossione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra potrà procedere alla compensazione delle somme dovute a titolo di penale con quelle oggetto di liquidazione, ovvero potrà avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, il Concessionario deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Zètema.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto di Zètema a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 13

CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo complessivo ed onnicomprensivo spettante all'Appaltatore, a fronte delle attività oggetto del presente appalto, sarà pari al valore della fornitura effettivamente richiesta da Zètema per l'intera durata dell'appalto.

All'Appaltatore sarà riconosciuto un corrispettivo, a cadenza mensile, determinato applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara al valore facciale dei buoni pasto, pari ad € 7,00 IVA inclusa, forniti nel mese di riferimento, oltre IVA al 4%.

Il ribasso offerto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto e si intende comprensivo di tutti i costi e gli oneri relativi all'esecuzione del servizio come descritto nel presente Capitolato e negli atti di gara, ivi inclusi i costi relativi alla stampa, al trasporto e alla consegna della fornitura.

Il Contraente emetterà una fattura mensile a copertura della fornitura effettuata nel mese di riferimento.

Le fatture, da inviarsi a Zètema - Via Attilio Benigni 59, 00156 Roma - con raccomandata A/R o da consegnare brevi manu, dovranno indicare i seguenti codici:

- **procedimento SG03AA13001;**
- **CIG 517721769E.**

Alle fatture, inoltre, dovrà essere allegata copia del DURC in corso di validità.

Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura, mediante bonifico bancario presso l'istituto bancario e sul conto corrente indicati sulla stessa.

Prima di effettuare il pagamento, ove ne ricorrano i presupposti, Zètema dovrà accertare presso il servizio di verifica degli inadempimenti gestito da Equitalia S.p.A., se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia.

ART. 14

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

In relazione a quanto sopra detto, l'Appaltatore è tenuto in particolare:

- a) a comunicare a Zètema i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi relativi al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. In caso contrario Zètema non potrà effettuare i pagamenti dovuti. L'Appaltatore dovrà poi dare tempestiva comunicazione circa eventuali variazioni dei dati trasmessi e/o delle modalità di accredito anzidette;
- b) ad effettuare ogni transazione relativa al presente appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane spa, esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'Art. 3 della legge n 136/2010;
- c) ad utilizzare il CIG nell'ambito dei rapporti con subappaltatori-subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto.

Zètema verificherà, in occasione di ogni pagamento l'assorbimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore deve inserire nei contratti con i subappaltatori-subcontraenti fornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano a d assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'Art. 3 della legge n 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.

ART. 15 RISOLUZIONE E RECESSO

A) Risoluzione

Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente Capitolato, la Società appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
- b) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l'Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- c) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto di affidamento, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Società appaltante;
- d) mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei lavoratori;
- e) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;

- f) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- g) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- h) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società appaltante.

Al di fuori delle ipotesi sopra specificamente previste, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da Zetema per porre fine all'inadempimento, la Società appaltante ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ.

B) Recesso

La Società appaltante, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. A titolo esemplificativo, sussiste una giusta causa di recesso qualora:

- a) taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale ovvero il Responsabile unico dell'appalto, sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale - per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
- b) venga proposta una domanda ovvero un ricorso nei confronti o contro l'Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori,

ovvero la nomina di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata all'Appaltatore con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione da parte dell'Appaltatore della suddetta dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società appaltante.

In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa della Società appaltante, l'Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

ART. 16

CAUZIONE DEFINITIVA

L'Aggiudicatario, a garanzia degli obblighi contrattuali nonché dell'eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, dovrà prestare, in sede di stipulazione del contratto, una cauzione costituita in una delle forme previste dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, avente validità temporale almeno pari alla durata del contratto, di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, calcolato applicando il costo di ciascun buono pasto, come risultante dalla percentuale unica di sconto offerta in sede di gara, al quantitativo stimato di buoni pasto (n. 121.160) per il periodo di durata del contratto dal 1/09/2013 al 31/12/2014.

Tale garanzia fideiussoria, come stabilito nell'art. 113 del D. Lgs. 163/06, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di Zètema.

Resta salvo e impregiudicato il diritto di Zetema al risarcimento dell'eventuale maggior danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente.

ART. 17

VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Zetema, a causa della tipologia del servizio non è in grado di fornire la stima esatta dei quantitativi di buoni pasto che saranno effettivamente richiesti nel periodo di durata contrattuale. Pertanto i quantitativi effettivamente richiesti potranno essere inferiori o superiori rispetto ai quantitativi stimati senza che ciò, nel caso di quantitativi inferiori, possa far sorgere alcuna pretesa in capo all'Affidatario. Nel caso di quantitativi superiori l'Affidatario avrà diritto unicamente al pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito all'art. 13.

ART. 18

ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto di affidamento con le modalità ed entro i termini previsti nel presente capitolato, nel contratto e nell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara, la Società appaltante, previa applicazione delle penali previste dal presente capitolato e decorsi infruttuosamente 10 (dieci) giorni dall'applicazione delle stesse - potrà affidare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall'Appaltatore al quale sarà addebitato il relativo maggior costo.

ART. 19

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e a condizione che la Società appaltante accetti espressamente la cessione. E' fatto comunque divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui sopra, la Società appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ART. 20

SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, sono integralmente poste a carico dell'Appaltatore, ad eccezione di quanto, per legge, fa carico alla Società Appaltante.

In caso d'uso, al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore.

ART. 21

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente appalto è regolata, in via graduata:

- a) dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- b) dalle disposizioni degli Atti di gara (Bando di gara – Capitolato d'Oneri – Disciplinare di gara);
- c) da quanto previsto nell'Offerta economica presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara;
- d) da tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. ove richiamato;
- e) da tutte le altre disposizioni normative e regolamentari relative alla natura delle attività affidate.

Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno

in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Concessionario rinuncia ora per allora a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ART. 22
COMUNICAZIONI

Qualunque comunicazione scritta dell'Appaltatore, riguardante l'esecuzione del presente appalto, deve essere inviata al seguente recapito: Zetema Progetto Cultura S.r.l., Via Attilio Benigni, 59 - 00156 Roma.

Salvo quanto disposto in altre parti del Capitolato, tutte le comunicazioni scritte tra l'Appaltatore e la Società appaltante, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, possono essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad es., raccomandata a/r o fax o e-mail, etc.) da cui risulti il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

ART. 23
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di contestazioni in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del Contratto, le Parti devono tentare una conciliazione per l'immediata soluzione delle controversie.

Qualora le Parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Roma.

L'Amministratore Delegato
Albino Ruberti